



DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario

Tel + 39 040 377 2448

Fax + 39 040 377 2446

e.mail: serv.commercio.terz@regione.fvg.it

Trieste, 25 maggio 2007

Prot. 12938/PROD.COMM.

Al Comune di

Rif. prot. 0014251/P dd. 08/05/2007

Allegati:

Oggetto: LR 29/2005, artt. 39, comma 1,
e 72, comma 1 – Subingresso in azienda
inattiva.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, è stato richiesto se sia possibile trasferire, per subingresso, un esercizio commerciale (nel caso di specie, un esercizio di somministrazione), mai attivato dal precedente titolare, il quale a sua volta l'aveva acquisito pure lui per subingresso.

A tal proposito si richiamano le disposizioni di cui alla legge regionale 29/2005, articolo 39, comma 1 (subingresso negli esercizi di vendita), ed articolo 72, comma 1 (subingresso negli esercizi di somministrazione), dove espressamente ci si riferisce all'**effettivo trasferimento dell'azienda**, ribadendosi in questa sede quanto già sostenuto nella propria circ. prot. 7293/COMM. 3 luglio 2003, e cioè che laddove non si concretizzi un vero e proprio trasferimento d'azienda non può mai parlarsi di subingresso, in quanto non può sussistere "esercizio" di vendita o di somministrazione senza "un'azienda idonea all'attività" e pertanto attiva.

In proposito, la stessa Corte di Cassazione (sez. lavoro, sentenza 14755/99) ha già avuto modo di precisare che "si ha trasferimento d'azienda quando l'oggetto del trasferimento sia costituito da un complesso funzionale di beni idoneo a consentire l'inizio o la prosecuzione dell'attività imprenditoriale".

Coerentemente il TAR Veneto (sez. III, sentenza n. 1455/2001), affrontando la fattispecie della mancata attivazione di un esercizio ex L. 287/91, ha

chiaramente affermato che “l’atto di trasferimento dell’attività non appare idoneo a procrastinare il termine di revoca per mancata attivazione, ma produce i suoi effetti di immediato trasferimento solo in caso di esercizio attivo. Un’interpretazione di segno opposto consentirebbe un fittizio permanere dell’autorizzazione, attraverso continui trasferimenti di proprietà, sia pur formalmente ineccepibili, in capo a soggetti non interessati, almeno nell’immediato, ad una sua utilizzazione, laddove è proprio la sua idoneità a produrre un’attività che ne giustifichi il rilascio”.

Lo stesso TAR FVG, con la recente sentenza n. 26/2007, ha statuito, in maniera inequivocabile, che “alla luce del compendio normativo di settore (DPR 138/2003, articolo 14, comma 1 – ora DPR 69/2007, sempre articolo 14, comma 1 – legge 287/1991, articoli 4 e 7 – ora legge regionale 29/2005, articolo 72) deve ritenersi che la *condicio sine qua non* per il rilascio dell’autorizzazione richiesta (ai fini del subingresso e della conseguente concentrazione) fosse costituita dall’effettivo svolgimento dell’attività commerciale delle (tre) aziende di cui è stata chiesta la concentrazione. Nel caso di specie non c’è stato subingresso di contratti, né si è verificato un trasferimento di personale, di immobili, di attività o passività”.

Ad abundantiam, si richiama pure la decisione del TAR Trentino Alto Adige (sentenza n. 201/1998) in cui si legge che “il trasferimento dell’autorizzazione amministrativa è consentito esclusivamente ove venga effettivamente trasferito il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa e quindi quella *universitas* di cose materiali e immateriali funzionalmente organizzate in un complesso unitario ad unico fine”. “Orbene”, continua la citata sentenza, “nel caso di specie deve escludersi che ricorra un trasferimento d’azienda, dovendosi più propriamente parlarsi di trasferimento della sola autorizzazione (...), in quanto sono restati esclusi dalla cessione, oltre ai debiti e ai crediti di qualsiasi natura ed ai contratti in corso, anche tutte le merci e la quasi totalità delle attrezzature (...). Giova, infatti, ricordare che, perché si possa configurare un trasferimento dell’azienda, è necessario che venga trasferito un complesso di beni di per sé idoneo a consentire lo svolgimento dell’impresa (...) e occorre che i beni mancanti non siano tali da alterare l’unità economica e funzionale del complesso aziendale”. Viene qua esplicitamente riaffermato il principio secondo il quale, ciò che può essere ceduto, nelle fattispecie di subingresso, non è mai il documento cartaceo dell’autorizzazione amministrativa, ma sempre e solo l’esercizio ovvero l’azienda.

Distinti saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott.ssa Antonella MANCA -

RBr